

> LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Occorre ricordare che la caravan (in gergo, roulotte) per il Codice della Strada è un rimorchio e, come tale, disciplinato in modo preciso per la circolazione stradale. La caravan (roulotte) non può essere lasciata in un parcheggio oltre le 24 ore. La regolamentazione della circolazione stradale tra autocaravan e caravan è completamente diversa anche se, ancor oggi, qualche sindaco accomuna, utilizzando il gergo, il camper (autoveicolo) con la roulotte (rimorchio) e la tenda (attrezzatura). Lo scopo è un'ordinanza che vieta ai cittadini la sosta, la circolazione stradale e l'insediamento con detti veicoli, rimorchi, attrezzature. Tuttociò nonostante che già l'allora Circolare n. 983/1985 del Ministero Lavori Pubblici, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 17/86, invitava l'amministratore pubblico a NON attivare

discriminazioni contro le autocaravan, a non accomunarle alle caravan (roulotte) ed a ricordarle con il termine autocaravan anziché camper o altro.

Oggi è oltremodo chiara la differenza tra Autoveicoli e Rimorchi, infatti, nel Codice della Strada leggiamo:

Art. 54- Autoveicoli

1. lettera a) **autoveicoli**: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; lettera m) **autocaravan**: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.

Art. 56 - Rimorchi

2. lettera e) **caravan**: rimorchi ad un asse

a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo.

> QUANDO INFILO LA CARAVAN NEL GIARDINO. ATTENZIONE ALLE SANZIONI

La Corte di Cassazione, III Sezione Penale, ha chiarito che il corretto utilizzo di una caravan deve evidenziare una "assoluta ed evidente precarietà, destinati, cioè, a soddisfare esigenze contingenti, specifiche, cronologicamente delimitate e ad essere rimossi dopo il momentaneo uso". In parole povere, è lecito parcheggiare la caravan in un'area privata purché sia posteggiata sulle sole due ruote e sul ruotino, pagata la tassa di proprietà. Nel caso diverso, scatta la violazione di legge e le relative sanzioni.

> LE REVISIONI



Roma, 4 febbraio 2003
AC/si
ALLE AZIENDE ASSOCIATE
LORO SEDI
c.a. Direttore Post-Vendita
c.a. Responsabile Ufficio Omologazioni
Comunicazione n. 025/circ/2003
Revisione rimorchi di massa non superiore a 3,5 t

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio scorso, è stato pubblicato il Decreto ministeriale 17 gennaio 2003, concernente la revisione periodica, per l'anno 2003, dei rimorchi con massa totale a pieno carico fino a 3,5 t.

In particolare, viene disposta la revisione dei veicoli suddetti immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1997, con esclusione di quelli che successivamente al 1° gennaio 1999 siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione.

Le operazioni di revisione dovranno essere effettuate nel corso del 2003 con il seguente calendario:

entro il mese corrispondente a quello di effettuazione dell'ultima revisione, per i veicoli che l'abbiano già effettuata; entro il mese di rilascio della carta di circolazione, per i veicoli sottoposti per la revisione per la prima volta.

E' consentita la circolazione di tali veicoli anche oltre i suddetti termini di scadenza, qualora siano muniti di prenotazione per la revisione effettuata entro i termini prescritti.

Nell'allegare copia del Decreto in questione, inviamo i migliori saluti.

IL DIRETTORE RELAZIONI ISTITUZIONALI
firmato: A. Cernicchio

Allegato

C.F.80068750589 Via Abruzzi, 25 00187
Roma Tel. 06.42010270 Fax 06.42010278 E-
m info@unrae.it

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 gennaio 2003

Revisione periodica dei rimorchi con massa
totale a pieno carico fino a 3,5t - Anno
2003.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (Nuovo codice della strada); Visto l'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998, n. 408; Ritenuta la necessità di procedere alla revisione dei rimorchi di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t;

Decreta:
Art. 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998, n. 408, è disposta, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, la revisione dei rimorchi di massa

complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1997, con esclusione di quelli che successivamente al 1 gennaio 1999 siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi degli articoli 75 o 80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

Art. 2. 1. Le operazioni di revisione di cui all'art. 1 debbono essere effettuate nel corso del 2003:

a) entro il mese corrispondente a quello di effettuazione dell'ultima revisione, per i veicoli che l'abbiano già effettuata; b) entro il mese di rilascio della carta di circolazione, per i veicoli sottoposti alla revisione per la prima volta.

Per i veicoli di cui all'art. 1 e consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui all'art. 80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, potranno essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque saranno inefficaci al fine del consenso alla circolazione, permettendo solo che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione, nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata.

Roma, 17 gennaio 2003
Il Ministro: LUNARDI